

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA

BANDO SPECIALE DI CONCORSO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE e FORZE ARMATE TRASFERITI PER MOTIVI DI SERVIZIO in uno dei seguenti Comuni: Empoli - Capraia e Limite - Montelupo Fiorentino - Vinci

Indetto ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 96/96, per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di n. 6 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili: N. 3 nel Comune di Montelupo Fiorentino e n. 3 nel Comune di Empoli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E PER L'IMMIGRAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA in attuazione alla determinazione n. 325 del 02/08/2013, esecutiva agli effetti di legge.

RENDE NOTO

che da oggi - **09/08/2013** - secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.
I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono;

ART. 1 - requisiti per l'ammissione al concorso

1) a norma di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 - lett. d) e della Tabella A, allegata alla L.R.T. 96/96 può partecipare al presente concorso:

- a) **Il Personale delle** Forze dell'Ordine o delle Forze Armate che per motivi di servizio siano trasferiti in uno dei seguenti Comuni: Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci con un reddito familiare, determinato col metodo ISEE, non superiore ad Euro 35.000,00

I componenti della famiglia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

b) **non essere** titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria a3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.

Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale a3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria a2 di zona periferica ove prevista.

componenti nucleo familiare	vani catastali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

- nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.
- nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto alla metà.

c) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

d) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

e) non aver occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

b) per nucleo familiare si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
- hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

la disposizione di cui alla presente lettera b) punto 1. non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere a), b), c), d), e), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono sempre permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della l.r.t. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 - autocertificazione

il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. a) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui al succ.art. 3 ai sensi del d.p.r. 445/2000.

gio:

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, sarà applicato il disposto dall'art. 33 della L.R.T. 20.12.1996 n. 96 e s.i.m. che prevede l'annullamento dell'assegnazione.

ART. 3 - documentazione

a) documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente:

- dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000 da cui risulti:

- dichiarazione di appartenenza alle Forze dell'Ordine o Forze Armate, il grado ricoperto, la data del trasferimento in uno dei seguenti Comune: Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci e l'anzianità di servizio alla data di pubblicazione del bando;
- residenza o stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
- composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. a); b); c); d); e); dell'art. 1 del presente bando;
- dichiarazione ISEE dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 35.000,00.

Il reddito dichiarato nella certificazione deve essere **quello relativo all'anno 2012.**

- eventuale certificato dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 - di figlio/i disabile/i a carico.

b) documenti necessari per il punteggio da assegnare:

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. b) dell'art. 1 del presente bando.

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. b) dell'art.1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

- dichiarazione ISEE in corso di validità con redditi anno 2012;
- dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando;
- certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa

superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4) bis. certificato da parte dell'autorità competente (az.u.s.l.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma

2, della l. 30.3.1971, n. 118, di componenti il nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del d.lgs. 23.11.1988, n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f), della tab. a della l.r.t. 96/1996;

6) attestato della competente autorità (azienda u.s.l.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. agli effetti della tabella a della l.r.t. 96/1996 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero o comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione di abitazione;

7) attestato della competente autorità (comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'azienda u.s.l. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in un alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del comune;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 6) 7), 8) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla tabella b della l.r.t. 96/1996, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 6), 7) e 8), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicati ai punti 6), 7) e 8) del presente articolo;

10) certificato dell'azienda u.s.l. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. agli effetti della l.r.t. 96/1996 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal d.m. 5 luglio 1975.

ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

11) dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9.12.1998 n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento esecutivo inerente il trasferimento del dipendente pubblico che fruisca di alloggio di servizio;

12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 della l.r.t. 96/1996.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12) non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 6);

13) certificato della azienda u.s.l. competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della azienda u.s.l. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo).

la condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

ART. 4 Formazione e pubblicazione della graduatoria - ricorsi

a) istruttoria delle domande

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della l.r.t. n. 96/1996.

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della tab. a della l.r.t. n. 96/1996, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondamentalmente attribuibile al nucleo familiare del concorrente, effettua gli accertamenti previsti dalla normativa in materia

b) formazione della graduatoria .

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa nonché dei Comuni facenti parte dell'associazione tempranea di scopo per 30 giorni consecutivi.

Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa provvederà all'affissione della stessa all'Albo Pretorio, nonché sul sito Internet dell'Unione (www.empolese-valdelsa.it) e sul sito internet dei Comuni aderenti all'Unione. Inoltre, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà data notizia attraverso i quotidiani locali. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla commissione di cui all'art. 8 della l.r.t. 96/1996, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la commissione di cui all'art. 8 della l.r.t. 96/1996 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. e' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

ART. 5 - punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) - condizioni soggettive:

a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui alla lettera f) della tabella a della l.r.t. n. 96/1996:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima i.n.p.s. per persona: **punti 1.**

a-2. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punto 1;**

a-2.1. con uno o più figli a carico: **punti 2.**

il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, primo capoverso.

a-3. presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- superiore a 2/3: **punti 1;**

- pari al 100%: **punti 2;**

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque **punti 2**

a-3. bis. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509: **punti 2.**

a-4. canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della tabella a della l.r.t. 96/1996: **punti 1.**

a-5. richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1.**

a-6. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3.**

Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo attribuito, l'anzianità di servizio del richiedente alla data di pubblicazione del bando

b) - condizioni oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5;**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1;**

b-1.3. abitazione in un alloggio procurato a titolo precario dei servizi di assistenza del comune: **punti 3.**

le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

la condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1;**

- oltre due persone a vano utile: **punti 2;**

- oltre tre persone a vano utile: **punti 3.**

per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal d.m. 5 luglio 1975.

le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4. e b-2. non sono tra loro cumulabili;

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore, e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione annuo superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4.

per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, sentenza passata in giudicato con l'obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento di trasferimento di dipendente pubblico che fruisca di alloggio di servizio:

punti 4.

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della l.r.t. 96/1996 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriormente: **punti 1.**

i punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione sub.b.1.1.;

b-4.1. antigiocività assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'azienda u.s.l.: **punti 2;**

b-4.2. antigiocività relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'azienda u.s.l.: **punti 1.**

la condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

ART. 6 - assegnazione degli alloggi

Dato atto che il presente bando è finalizzato all'assegnazione di n. 6 alloggi collocati - n. 3 Empoli e n. 3 a Montelupo Fiorentino secondo quanto stabilito all'art. 1) della "Convenzione in forma associata delle competenze di cui al decreto dirigenziale n. 5010 del 15 ottobre 2009 e delle risorse assegnate con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 323 del 15/03/2010 - Misura B -" gli alloggi saranno assegnati ai partecipanti che risiedono o siano trasferiti per motivi di servizio nei Comuni di Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

La graduatoria definitiva è valida esclusivamente per l'assegnazione dei 6 alloggi sopra indicati.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96.

ART. 7 - canone di locazione

il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal tit. III della l.r.t. n. 96/1996.

ART. 8 - termini per la presentazione delle domande

per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando 09/08/2013 entro il 07/10/2013;

ART. 9 - distribuzione, raccolta e modalità presentazione delle domande

le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune.

i moduli di domanda sono disponibili presso:

- **l'ufficio relazioni con il pubblico (u.r.p.)** - dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese- Valdelsa;

la documentazione è scaricabile anche dal sito internet dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa e dal sito di ogni Comune dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa

per **informazioni gli interessati possono rivolgersi:**

agli Sportelli Sociali dei Comuni Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa o essere spedite a mezzo raccomandata postale a.r. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente art. 8. per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del d.p.r. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal d.m. 20.08.1992.

ART. 10 - norma finale

per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla l.r.t. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Empoli, 09/08/2013

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative e Immigrazione
dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa

Dott. Alberto Cheti